
CAPO X.
DELLE VOTAZIONI

ARTICOLO 49

T. C.**ART. 49.**

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese o a scrutinio segreto.

2. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano, per divisione nell'Aula o per votazione nominale.

3. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne pallina bianca o pallina nera, ovvero, se si tratta di elezioni, apposita scheda.

4. Nello scrutinio palese e nello scrutinio segreto i voti possono essere altresì espressi mediante procedimenti elettronici.

5. Quando si deve procedere a votazione mediante procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno venti minuti di anticipo. Nei casi previsti nel primo e nel quarto comma dell'articolo 53 il preavviso è ridotto a 5 minuti. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni mediante procedimento elettronico.

T. O.**ART. 50.**

1. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese o a scrutinio segreto.

2. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano, per divisione nell'Aula o per votazione nominale.

3. Nello scrutinio segreto i voti sono espressi deponendo nelle urne pallina bianca o pallina nera, ovvero, se si tratta di elezioni, apposita scheda.

4. Nello scrutinio palese e nello scrutinio segreto i voti possono essere altresì espressi mediante particolari procedimenti elettronici.

5. Salva l'ipotesi del quarto comma dell'articolo 54, quando si deve procedere a votazione con procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno venti minuti di anticipo. Tale preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni con procedimento elettronico.

N. R.

La norma ha scopi classificatori dei vari tipi di votazione (ciascuno dei quali è disciplinato dai successivi articoli) e introduce la previsione della votazione mediante procedimenti elettronici.

Poiché tali procedimenti possono essere sostitutivi sia delle votazioni palesi sia di quelle segrete, è da ritenersi che, una volta installate le necessarie attrezzature, la votazione per procedimento elettronico debba rappresentare la regola e la votazione manuale l'eccezione.

T. M.

ART. 50.

1. *Identico.*
2. *Identico.*
3. *Identico.*
4. *Identico.*

5. Quando si deve procedere a votazione con procedimento elettronico, il Presidente ne dà preavviso con almeno venti minuti di anticipo. Nelle ipotesi previste dai commi primo e quarto dell'articolo 54 il preavviso è ridotto a 5 minuti. Il preavviso non è ripetuto quando nel corso della stessa seduta si effettuino altre votazioni con procedimento elettronico.

T. A. [Manca]

Seduta antimeridiana di martedì 16 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 1., sopprimere le parole: o a scrutinio segreto.

Sopprimere il comma 3.

50. 3.

Terrana.

Sopprimere il comma 4.

50. 4.

Greggi.

Al comma 4., sopprimere le parole: e nello scrutinio segreto.
50. 3-bis. **Terrana.**

Dopo il comma 5., aggiungere il seguente:

6. Il voto con procedimento elettronico viene espresso contemporaneamente da tutti i deputati presenti in aula. A tal fine il circuito elettronico resta inserito per non più di 30 secondi.

50. 2. **Gastone.**

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgerli.

Qual è il parere della Giunta ?

BOZZI, *Relatore.* Signor Presidente, si tratta di un problema che è stato lungamente dibattuto in seno alla Giunta, che a larga maggioranza propone sia mantenuto il suo testo.

PRESIDENTE. Poiché i firmatari degli emendamenti non sono presenti, si intende che abbiano ritirato i rispettivi emendamenti. Pongo in votazione l'articolo 50 nel testo della Giunta.

(È approvato).

La Camera approva l'art. 50 (poi art. 49 T.C.) in data 16 febbraio 1971. A tale articolo erano stati presentati 4 emendamenti da parte dei dep. Terrana (2), Greggi e Gastone, successivamente ritirati. A proposito degli emendamenti Terrana che hanno un seguito in emendamenti ad articoli successivi, ugualmente ritirati, si nota che essi erano intesi ad abolire la votazione per scrutinio segreto e ciò in adesione a recenti correnti di pensiero che hanno trovato concreta attuazione nei regolamenti di quasi tutti i paesi della Comunità Europea e dello stesso Parlamento Europeo (V. art. 35 Reg. Parlamento Europeo).

Il Regolamento della Camera accoglie, nella norma in esame, la fondamentale distinzione dei metodi di votazione in palesi e segreti (per i quali si rinvia all'ampia trattazione contenuta nell'Astraldi-Cosentino). Sono tra i primi la votazione per alzata di mano, per divisione dell'aula (solo ai fini della controprova della votazione per alzata di mano) o per appello nominale; costituiscono

gli altri la votazione a scrutinio segreto e quella per schede. Inoltre la Camera, in perfetta aderenza al mutare dei tempi, ha innovato i sistemi di votazione stabilendo (co. 4) che sia nello scrutinio palese sia in quello segreto i voti possono essere espressi mediante procedimenti elettronici. In dottrina l'espressione del voto è considerata (Tosi, Mortati, Cosentino, Guarino, Miceli, Carcaterra) l'unica valida manifestazione di volontà in diritto parlamentare e viene inoltre sottolineato come le diverse procedure di votazione possano egregiamente servire a favorire o ad ostacolare un progetto di legge, una proposta di sindacato politico sul Governo, una deliberazione qualchessia della Camera.

ARTICOLO 50

T. C.**ART. 50.**

1. Ogni volta che l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione, salvo nei casi in cui la discussione sia limitata per espressa disposizione del Regolamento, i deputati hanno sempre facoltà di parlare, per una pura e succinta spiegazione del proprio voto e per non più di dieci minuti.

2. Se i Ministri, dopo tali dichiarazioni, chiedono di essere sentiti a norma dell'articolo 64 della Costituzione, si intende riaperta la discussione relativa all'oggetto della deliberazione.

3. Iniziativa la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

T. O.**ART. 51.**

1. Ogni volta che la Camera si accinga ad una votazione, salvo nei casi in cui la discussione sia limitata per espressa disposizione del Regolamento, i deputati hanno sempre facoltà di parlare, per una pura e succinta spiegazione del proprio voto e per non più di dieci minuti.

2. Se i Ministri, dopo tali dichiarazioni, chiedono di essere sentiti in virtù dell'articolo 64 della Costituzione, si intende riaperta la discussione relativa all'oggetto della deliberazione.

3. Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

N. R.

La collocazione di questa norma nel capo delle votazioni intende sottolineare la particolare importanza, specie in un ordinamento organizzato sui Gruppi, delle dichiarazioni di voto. Queste, per la loro sinteticità e immediatezza rispetto al momento della decisione, vengono infatti a configurarsi come vere e proprie motivazioni alternative nei confronti della deliberazione che la Camera si accinge ad adottare.

Nel primo comma si riformula il primo comma dell'attuale articolo 83, escludendo per altro le dichiarazioni di voto nei casi di

discussione limitata a norma del Regolamento (discussioni che già di per sé assumono in pratica funzione analoga a quella delle dichiarazioni di voto) e ponendo per le dichiarazioni stesse un termine massimo di durata di dieci minuti.

Il secondo e terzo comma riproducono rispettivamente il secondo comma del vigente articolo 83 e l'articolo 101.

T. M. [Identico]

T. A.

ART. 83 co. 2.

Se i Ministri chiedono ancora di essere sentiti in virtù dell'articolo 64 della Costituzione, la discussione generale s'intende riaperta.

ART. 101.

Cominciata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Seduta antimeridiana di martedì 16 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1., sopprimere le parole: salvo nei casi in cui la discussione sia limitata per espressa disposizione del Regolamento.

51. 1.

Roberti.

Poiché l'onorevole Roberti è assente, si intende che abbia rinunciato a svolgerlo.

Qual è il parere della Giunta.

BOZZI, Relatore. La Giunta è contraria all'emendamento.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Roberti è assente, si intende che abbia ritirato l'emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 51 nel testo della Giunta.

(È approvato).

La Camera approva l'art. 51 (poi art. 50 T.C.) in data 16 febbraio 1971. A tale articolo era stato presentato un emendamento da parte del dep. Roberti, successivamente ritirato.

La norma accoglie (co. 1) la proposta, presentata dalla Giunta del Regolamento nel 1949 (Doc. I, n. 5; pres. il 24 ottobre 1949 dalla Giunta del Regolamento), di limitare a 10 minuti il tempo consentito per ciascuna dichiarazione di voto.

La dichiarazione di voto ha lo scopo di rendere pubblica e di attestare negli atti dell'Assemblea o della Commissione la posizione assunta dal deputato ed i motivi che l'hanno determinata e che possono differenziarla da analoghe posizioni di altri deputati e di altri Gruppi politici. L'istituto si colloca, per il nostro sistema, nella fase preliminare della votazione. Il momento in cui può essere chiesto di fare la dichiarazione di voto è quello (Astraldi-Cosentino) in cui il Presidente dichiara che si passa alla votazione e non mai dopo che questa sia stata indetta.

ARTICOLO 51

T. C.**ART. 51.**

1. L'Assemblea e le Commissioni votano normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale o la votazione per scrutinio segreto.

2. La votazione nominale può essere richiesta da un presidente di Gruppo o da 15 deputati in Assemblea e da un rappresentante di Gruppo o da 4 deputati in Commissione; la votazione per scrutinio segreto, da un presidente di Gruppo o da 20 deputati in Assemblea e da un rappresentante di Gruppo o da 5 deputati in Commissione.

3. Nel concorso di diverse richieste prevale quella di votazione per scrutinio segreto.

T. O.**ART. 52.**

1. L'Assemblea e le Commissioni votano normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale o la votazione segreta.

2. La votazione nominale può essere richiesta da un presidente di Gruppo o da 15 deputati in Assemblea e da 4 deputati in Commissione; la votazione segreta da un presidente di Gruppo o da 20 deputati in Assemblea e da 5 deputati in Commissione.

3. Nel concorso di diverse domande prevale quella di votazione segreta.

N. R.

La norma (che ha riferimento con il secondo e sesto comma del vigente articolo 93 e con il quarto comma dell'art. 40) disciplina la priorità dei vari tipi di votazione nel concorso di più richieste, ferma restando, quale procedura normale, quella per alzata di mano.

Si riconosce la possibilità di ciascun presidente di Gruppo di sostituirsi al quorum di deputati richiesto per le votazioni qualificate.

T. M.

ART. 52.

1. *Identico.*

2. La votazione nominale può essere richiesta da un presidente di Gruppo o da 15 deputati in Assemblea e da un rappresentante di Gruppo o da 4 deputati in Commissione; la votazione segreta da un presidente di Gruppo o da 20 deputati in Assemblea e da un rappresentante di Gruppo o da 5 deputati in Commissione.

3. *Identico.*

T. A.

ART. 40 co. 4.

(Relativo al procedimento in Commissione in sede legislativa).

Per richiedere la verifica del numero legale o la votazione nominale è necessario il numero di quattro deputati, per lo scrutinio segreto, di cinque.

ART. 93 co. 2-6.

Gli altri voti si danno per alzata e seduta eccettoché dieci deputati chiedano la votazione per divisione nell'Aula, quindici la votazione per appello nominale, venti la votazione a scrutinio segreto.

Nel concorso di diverse domande, quella dello scrutinio segreto prevale su tutte le altre; quella dell'appello nominale prevale sulla domanda di votazione per divisione nell'Aula.

Seduta antimeridiana di martedì 16 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sostituire il comma 3. con il seguente:

Le votazioni per elezioni hanno sempre luogo a scrutinio segreto.

52. 3.

Terrana.

Al comma 1., sopprimere le parole: o la votazione segreta.

Al comma 2., sopprimere le parole da: la votazione segreta, fino alla fine del comma.

52. 4.

Terrana.

Poiché il firmatario è assente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2., aggiungere, in fine, le parole: Nel caso del Gruppo misto, la richiesta di votazione nominale o segreta può essere avanzata dal rappresentante di una delle componenti politiche del Gruppo stesso.

52. 5.

Milani, Caprara, Pintor, Natoli, Bronzuto.

CAPRARA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Mi rendo conto della difficoltà di convincere la Giunta della opportunità di fare in modo che per queste votazioni qualificate venga stabilita la facoltà di richiesta anche per il Gruppo misto: non parlo, naturalmente, di un singolo deputato che rappresenti se stesso, ma di un deputato che rappresenti una delle componenti politiche del Gruppo.

So che la Giunta ha già manifestato parere contrario in occasioni analoghe. Noi non siamo d'accordo con tale parere, ma non abbiamo evidentemente la forza di imporre con il voto il nostro punto di vista. Ritiro dunque questo emendamento, pur affermando l'importanza e l'opportunità.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta sugli emendamenti proposti all'articolo 52 ?

ROGNONI, *Relatore*. La Giunta è contraria a tutti gli emendamenti.

PRESIDENTE. L'emendamento Terrana 52. 4 è precluso a seguito di precedenti votazioni, mentre l'emendamento 52. 3 dello stesso onorevole Terrana si intende ritirato per l'assenza del presentatore. L'emendamento Milani 52. 5 è stato esso pure ritirato.

Pongo in votazione l'articolo 52 nel testo della Giunta.

(È approvato).

La Camera approva l'art. 52 (poi art. 51 T.C.) in data 16 febbraio 1971. A tale articolo erano stati presentati 3 emendamenti da parte dei dep. Terrana (2) e Milani, successivamente ritirati.

La norma regola la priorità nei metodi di votazione. Regola generale è che - all'infuori del voto finale sui progetti di legge obbligatoriamente stabilito a scrutinio segreto senza possibilità di altre forme di votazione - il voto su tutti gli altri argomenti si effettua per alzata di mano, quando non siano fatte richieste di forme diverse di votazione. Queste ultime debbono essere fatte: per l'appello nominale da un presidente di Gruppo o da 15 deputati in Assemblea e da un rappresentante di Gruppo o da 4 deputati in Commissione; per lo scrutinio segreto i deputati aumentano a 20 in Assemblea ed a 5 in Commissione. Anche in questa norma, come si vede, è stata sottolineata la funzione dei Gruppi parlamentari.

ARTICOLO 52

T. C.**ART. 52.**

1. La richiesta di votazione nominale o di votazione per scrutinio segreto deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara doversi passare ai voti, e prima che egli abbia invitato l'Assemblea o la Commissione a votare per alzata di mano.

2. Non è necessario che la richiesta sia fatta per iscritto quando il deputato proponente domandi che il Presidente interroghi l'Assemblea o la Commissione per verificare se la sua richiesta sia appoggiata dal prescritto numero di deputati.

3. Se un deputato che abbia sottoscritto una richiesta di votazione nominale o di votazione per scrutinio segreto non risulti presente quando si stia per procedere alla votazione, si intende ritirata la sua firma.

T. O.**ART. 53.**

1. La domanda di votazione nominale o di votazione segreta deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara doversi passare ai voti, e prima che egli abbia invitato l'Assemblea o la Commissione a votare per alzata di mano.

2. Non è necessario che la domanda sia fatta per iscritto quando il deputato proponente chieda che il Presidente interroghi l'Assemblea o la Commissione per verificare se la sua domanda sia appoggiata dal prescritto numero di deputati.

3. Se un deputato che abbia sottoscritto una domanda di votazione nominale o di votazione segreta non si trovi presente quando si procede alla votazione, si intende ritirata la sua firma.

N. R.

La norma (che ha riferimento agli attuali articoli 93, commi 3, 4 e 95, comma 1) disciplina la procedura di presentazione delle richieste di votazione qualificata e la verifica dei requisiti di validità delle domande.

T. M. [Identico]

T. A.

ART. 93 co. 3-4-5.

La domanda deve essere formulata al momento in cui il Presidente, chiusa la discussione, dichiara doversi passare ai voti, e prima che egli abbia invitata la Camera a votare per alzata e seduta.

Non è necessario che la domanda sia fatta per iscritto quando il deputato proponente chieda che il Presidente interroghi la Camera per verificare se la proposta di votare per divisione nell'Aula, per appello nominale o per scrutinio segreto sia appoggiata dal numero di deputati richiesto per ciascuna.

Il Presidente, in tal caso, interrogherà la Camera prima che si proceda alla votazione.

ART. 95 co. 1.

Se un deputato che abbia sottoscritto una domanda di votazione per divisione nell'Aula, per appello nominale o a scrutinio segreto non si trovi presente quando si procede alla votazione, s'intende ritirata la sua firma.

Seduta antimeridiana di martedì 16 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimere il comma 3.

53. 1.

Roberti.

Al comma 1., e al comma 3., sopprimere le parole: o di votazione segreta.

53. 2.

Terrana.

Poiché i firmatari sono assenti, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

Qual è il parere della Giunta ?

BOZZI, *Relatore*. Parere contrario, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché i firmatari degli emendamenti sono assenti, si intende che abbiano rinunciato anche alla votazione.

Pongo in votazione l'articolo 53, nel testo della Giunta.

(È approvato).

La Camera approva l'art. 53 (poi art. 52 T.C.) in data 16 febbraio 1971. A tale articolo erano stati presentati 2 emendamenti da parte dei dep. Roberti e Terrana, successivamente ritirati.

La norma regola la procedura di presentazione delle richieste di votazione qualificata e la verifica dei requisiti di validità della domanda. La domanda, infatti, può essere fatta per iscritto col numero di firme richieste; ma può anche essere fatta verbalmente con richiesta al Presidente di verificare se la proposta sia appoggiata dal numero di deputati occorrente per ciascuna delle due forme di votazione. In tal caso il Presidente, prima che si proceda alla votazione, interroga la Camera (o la Commissione).

ARTICOLO 53

T. C.**ART. 53.**

1. Il voto per alzata di mano in Assemblea è soggetto a controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione.

2. In caso di difetto dei dispositivi elettronici di voto, la controprova è effettuata mediante divisione nell'Aula. In tal caso, il Presidente indica da quale parte debbano mettersi i favorevoli e da quale parte i contrari.

3. In Commissione la controprova è effettuata mediante appello nominale a norma del terzo comma dell'articolo 54.

4. Il Presidente può sempre disporre, per agevolare il computo dei voti in Assemblea, che una votazione la quale dovrebbe aver luogo per alzata di mano sia effettuata invece mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi.

T. O.**ART. 54.**

1. Il voto per alzata di mano in Assemblea è soggetto a controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, se ne viene fatta richiesta prima della proclamazione.

2. Nell'ipotesi di mancato funzionamento delle apparecchiature elettroniche, la controprova è effettuata mediante divisione nell'Aula. In tal caso il Presidente indica da quale parte debbano mettersi i favorevoli e da quale parte i contrari.

3. In Commissione la controprova è effettuata mediante appello nominale secondo il terzo comma dell'articolo 55.

4. Il Presidente può sempre disporre, per agevolare il computo dei voti in Assemblea, che una votazione la quale dovrebbe aver luogo per alzata di mano sia effettuata invece per procedimento elettronico.

N. R.

La norma (che corrisponde all'attuale articolo 99) prevede la utilizzazione del procedimento elettronico sia come controprova (comma 1: nel caso di dubbi sull'esito della votazione) sia come sostitutivo (comma 4: per agevolare il computo dei voti in una votazione che si prevede particolarmente incerta) rispetto alla votazione per alzata di mano.

Al secondo comma è conservata per altro, con previsione sussidiaria, la tradizionale votazione per divisione nell'Aula.

Al terzo comma, recependo la prassi, si stabilisce, quale procedimento di controprova in Commissione, l'appello nominale.

T. M. [Identico]

T. A.

ART. 96.

Per il voto di divisione il Presidente indica da qual parte debbono mettersi i favorevoli; da qual parte i contrari; i Segretari prendono nota dei votanti di ciascuna parte; il Presidente ne proclama il risultato.

ART. 99.

Il voto per alzata e seduta è soggetto a riprova, se c'è chi la richiama prima della proclamazione. Il Presidente e i Segretari decidono del risultato della prova e della riprova, che possono ripetersi; se rimane ancora dubbio, si procede per divisione.

Seduta antimeridiana di martedì 16 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere il comma 3.

54. 1.

Lucifredi.

Poiché l'onorevole Lucifredi è assente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

Qual è il parere della Giunta?

BOZZI, *Relatore*. Contrario.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Lucifredi è assente, si intende che abbia ritirato il proprio emendamento.

La Camera approva l'art. 54 (poi art. 53 T.C.) in data 16 febbraio 1971. A tale articolo era stato presentato un emendamento da parte del dep. Lucifredi, successivamente ritirato.

ARTICOLO 54

T. C.**ART. 54.**

1. La votazione nominale può aver luogo per appello nominale ovvero mediante procedimento elettronico con registrazione di nomi.

2. Le votazioni di fiducia o di sfiducia hanno sempre luogo per appello nominale in Assemblea.

3. Nel caso di votazione per appello nominale il Presidente indica il significato del *sì* e del *no*. L'appello nominale in Assemblea comincia dal nome di un deputato estratto a sorte, continua fino all'ultimo nome dell'alfabeto e riprende poi con la prima lettera del medesimo, fino al nome del deputato estratto a sorte. In Commissione si segue l'elenco alfabetico dei componenti.

4. Salvo quanto disposto nel secondo comma del presente articolo, la votazione nominale normalmente ha luogo mediante procedimento elettronico. In caso di difetto dei relativi dispositivi la votazione ha luogo per appello nominale.

5. L'elenco dei deputati votanti con la indicazione del voto da ciascuno espresso viene pubblicato nel resoconto stenografico della seduta.

T. O.**ART. 55.**

1. La votazione nominale può aver luogo per appello nominale ovvero mediante procedimento elettronico con registrazione di nomi.

2. Le votazioni di fiducia o di sfiducia hanno sempre luogo per appello nominale in Assemblea.

3. Per il voto con appello nominale il Presidente indica il significato del *sì* e del *no*. L'appello nominale in Assemblea comincia dal nome di un deputato estratto a sorte, continua fino all'ultimo nome dell'alfabeto e riprende poi con la prima lettera del medesimo, fino al nome del deputato estratto a sorte. In Commissione si segue l'elenco alfabetico dei componenti.

4. Salvo quanto disposto al comma 2, la votazione nominale normalmente ha luogo mediante procedimento elettronico. Se manca o è difettoso il funzionamento delle apparecchiature la votazione ha luogo per appello nominale.

5. L'elenco dei deputati votanti con la indicazione del voto da ciascuno espresso viene pubblicato nel resoconto stenografico della seduta.

N. R.

Si prevedono due tipi di votazione nominale. Il primo è quello classico « per appello nominale » che viene prescritto (comma 2) per le votazioni di fiducia e di sfiducia (in relazione al disposto dell'articolo 94 della Costituzione e alla particolare solennità dell'atto) nonché previsto in via sussidiaria (cfr. comma 4).

Il secondo è quello che ha luogo attraverso il particolare procedimento elettronico che consente di registrare accanto al nome di ciascun votante il voto da questo espresso.

Per la ovvia rapidità e precisione del procedimento elettronico si prevede che questo venga adottato normalmente per le votazioni nominali, riservandosi l'appello alle ipotesi sopra menzionate.

T. M. [Identico]**T. A.****ART. 97.**

Per il voto con appello nominale il Presidente indica il significato del *sì* e del *no* ed estrae a sorte il nome di un deputato.

L'appello nominale comincia da questo nome per continuare fino all'ultimo nome dell'alfabeto e riprendere poi con la prima lettera del medesimo, fino al nome del deputato estratto a sorte.

I Segretari tengono nota dei voti; il Presidente ne proclama il risultato.

La Camera approva l'art. 55 (poi art. 54 T.C.), al quale non erano stati presentati emendamenti, in data 16 febbraio 1971.

Da notare che, per quanto il Regolamento non lo dica, in pratica, si è sempre proceduto al cosiddetto contrappello, cioè ad una seconda chiama, esaurita la prima, dei soli deputati i quali non abbiano risposto al primo appello.

ARTICOLO 55

T. C.**ART. 55.**

1. La votazione per scrutinio segreto normalmente ha luogo mediante procedimento elettronico.

2. In caso di difetto dei relativi dispositivi, il Presidente fa apparecchiare due urne. Ad ogni votante sono date due palline, una bianca e una nera, da deporre nelle urne.

3. Le votazioni per scrutinio segreto sono escluse per le Commissioni in sede referente o consultiva.

T. O.**ART. 56.**

1. La votazione a scrutinio segreto normalmente ha luogo mediante procedimento elettronico.

2. Quando non sia possibile ricorrere al procedimento elettronico, il Presidente fa apparecchiare due urne. Ad ogni votante sono date due palline, una bianca e una nera, da deporsi nelle urne.

3. Le votazioni a scrutinio segreto sono escluse per le Commissioni in sede referente e per quelle in sede consultiva.

N. R.

Anche per la votazione a scrutinio segreto (cfr. i vigenti articoli 98 e 105) si prevede la sostituzione dell'attuale sistema delle « urne e delle palline » (che resta soltanto come ipotesi sussidiaria) con un procedimento elettronico che assicura la segretezza del voto.

Accogliendo l'indirizzo della prassi e di varie circolari presidenziali, si sancisce espressamente il divieto di votazioni segrete nelle

Commissioni referenti e in sede consultiva, allo scopo di garantire il carattere preparatorio e non formalistico delle relative discussioni e decisioni.

T. M. [Identico]

T. A.

ART. 98.

Per lo scrutinio segreto il Presidente fa apparecchiare due urne; avverte quale sia il significato del voto, ordina la chiama. Ad ogni votante sono date due palle, una bianca e una nera, da deporsi nelle urne; finito il voto, i Segretari contano le palle e il Presidente proclama il risultato.

ART. 105.

Nelle votazioni a scrutinio segreto l'Ufficio di Presidenza deve sempre accertare il numero ed il nome dei votanti e degli astenuti.

Seduta antimeridiana di martedì 16 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Sopprimerlo.

56. 1.

Terrana.

Al comma 1., aggiungere le parole: che assicuri in ogni caso la segretezza del voto con la mancata registrazione del nominativo dei votanti.

56. 2.

Greggi.

Poiché i firmatari sono assenti, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento.

Qual è il parere della Giunta sugli emendamenti presentati?

ROGNONI, *Relatore*. L'emendamento Terrana risulta precluso dalle votazioni precedenti. Sull'emendamento Greggi la Giunta esprime parere contrario.

PRESIDENTE. Poiché i firmatari sono assenti, si intende che abbiano rinunciato alla votazione.

Pongo in votazione l'articolo 56 nel testo della Giunta.

(È approvato).

La Camera approva l'art. 56 (poi art. 55 T.C.) in data 16 febbraio 1971. A tale articolo erano stati presentati 2 emendamenti da parte dei dep. Terrana (precluso da precedenti votazioni) e Greggi, successivamente ritirato.

V. nota dei relatori.

ARTICOLO 56

T. C.**ART. 56.**

1. Ogni volta che la Camera debba procedere ad elezione di membri di collegi, ciascun deputato scrive su apposita scheda i nomi di due terzi dei membri che devono comporre il collegio, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due.

2. Salvo quanto disposto da norme speciali di legge, si intendono eletti i candidati che a primo scrutinio ottengono maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito ugual numero di voti, si procede a ballottaggio tra essi.

3. Per le nomine, mediante elezione, di Commissioni che per prescrizione di legge o del Regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai Gruppi stessi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio, richiedendo la designazione di un ugual numero di nomi. Sulla base di tali designazioni, il Presidente compila la lista da sottoporre all'Assemblea, la quale delibera per scrutinio segreto.

4. La Camera può deferire al Presidente la nomina di Commissioni o di singoli commissari.

5. La procedura seguita nella prima formazione del collegio si adotta nelle elezioni suppletive, in quanto ciò sia possibile.

T. O.**ART. 57.**

1. Ogni volta che la Camera debba procedere ad elezione di membri di collegi, ciascun deputato scrive su apposita scheda i nomi di due terzi dei membri che devono comporre il collegio, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due.

2. Salvo quanto disposto da leggi speciali, si intendono nominati i candidati che a primo scrutinio ottengono maggior numero di voti. Qualora più candidati abbiano conseguito egual numero di voti si procede a ballottaggio fra essi.

3. Per le nomine, mediante elezione, di Commissioni che per prescrizione di legge o del Regolamento debbano essere composte

in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, la Presidenza comunica ai Gruppi stessi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio, richiedendo la designazione di un egual numero di nomi. Sulla base di tali designazioni, il Presidente compila la lista da sottoporre all'Assemblea, la quale la vota a scrutinio segreto.

4. La Camera può deferire al Presidente la nomina di Commissioni o di singoli commissari.

5. La procedura seguita nella prima nomina dei membri del collegio si adotta nelle elezioni suppletive, in quanto ciò sia possibile.

N. R.

La norma (corrispondente parzialmente all'attuale articolo 9) disciplina le ipotesi più comuni di votazioni per schede riguardanti la elezione di membri di collegi.

Accanto alla conferma del fondamentale principio del « voto limitato » (primo comma) e del principio maggioritario (secondo comma), si introduce (terzo comma), per le frequenti ipotesi di collegi che devono rispecchiare la proporzione fra i Gruppi, la procedura di votazione su una lista predisposta dalla Presidenza.

T. M.

ART. 57.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Per le nomine, mediante elezione, di Commissioni che per prescrizione di legge o del Regolamento debbano essere composte in modo da rispecchiare la proporzione dei Gruppi parlamentari, il Presidente comunica ai Gruppi stessi il numero dei posti spettanti a ciascuno in base al suddetto criterio, richiedendo la designazione di un egual numero di nomi. Sulla base di tali designazioni, il Presidente compila la lista da sottoporre all'Assemblea, la quale la vota a scrutinio segreto.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

T. A.

ART. 9.

La Camera elegge i commissari previsti dalla Costituzione o da leggi speciali.

Ciascun deputato scrive i nomi di due terzi dei deputati che devono comporre le Commissioni, quante volte sia chiamato a votare per un numero superiore a due.

Si intendono nominati i deputati che a primo scrutinio ottengono maggior numero di voti, purché raggiungano l'ottavo dei votanti. Per quelli che non lo abbiano raggiunto si procede al ballottaggio.

Anche nelle elezioni suppletive ciascun deputato vota per i due terzi dei posti vacanti in quanto ciò sia possibile.

Quando si debbano nominare soltanto uno o due Commissari può la Camera deferirne la nomina al suo Presidente.

Seduta antimeridiana di martedì 16 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2., aggiungere, dopo il primo periodo, le parole: Ogni qual volta per una elezione si richiedano maggioranze qualificate, vanno computate tra i votanti anche le schede bianche.

57. 1.

Roberti.

Poiché il firmatario è assente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

PAZZAGLIA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

PAZZAGLIA. Signor Presidente, vorrei pregarla di non porre in votazione questo emendamento, in quanto è connesso con altri, relativi ad articoli precedenti che sono stati accantonati. Non è quindi possibile decidere su questo punto se prima non saranno state risolte le questioni ad esso connesse.

LUZZATTO, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUZZATTO, *Relatore*. Signor Presidente, io non voglio oppormi all'accantonamento, per cortesia verso un collega assente; non mi sembra però che tale accantonamento sia in questo caso necessario. La Giunta esprime parere contrario su questo emendamento, in quanto non lo considera necessario.

Quanto all'accantonamento, non mi oppongo.

PRESIDENTE. In questo modo ella sta entrando nel merito. Mi sembra tuttavia che potremmo per il momento accantonare lo emendamento Roberti 57. 1.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, sostituire le parole da: Gruppi stessi, fino alla parola: ciascuno, con le parole: Gruppi politici il numero dei posti spettanti a ciascun Gruppo parlamentare.

57. 3.

Natoli, Pintor, Milani, Caprara, Bronzuto.

CAPRARA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Con il nostro emendamento, signor Presidente, noi poniamo un problema che riguarda soltanto il terzo comma dell'articolo. Riteniamo che la comunicazione del Presidente relativa al numero dei posti debba essere fatta non soltanto ai Gruppi parlamentari, ma anche a quelli politici, cioè a quelle famose componenti delle quali in questa seduta stiamo ripetutamente parlando; cosa che del resto avviene normalmente, perché quando il Presidente vuole avere un contatto completo e globale con tutta l'Assemblea egli si rivolge — specialmente in questi casi — anche a quei gruppi la cui composizione numerica non è sufficiente per costituire un solo gruppo omogeneo, e che sono quindi sprovvisti di propri rappresentanti.

In questo caso, quindi, credo che la Giunta potrebbe accettare questo principio, dal momento che non si tratta di ritardare nulla (fatto sul quale ho già avuto motivo di esprimere le mie riserve), ma si tratta soltanto di assicurare, ripeto, una compartecipazione dei vari gruppi politici, indipendentemente dall'arbitrarietà del numero che noi stabiliamo come sufficiente per la loro costituzione in gruppo parlamentare autonomo, ad un metodo di formazione delle Commissioni, che possono funzionare meglio qualora siano effettivamente rappresentative di tutta la varietà della situazione politica della Camera.

PRESIDENTE. Se accantoniamo l'emendamento Roberti, a rigor di logica dovremmo accantonare tutto l'articolo 57.

Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seduta antimeridiana di mercoledì 17 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

Al comma 2., aggiungere, dopo il primo periodo, le parole: Ogni qual volta per una elezione si richiedano maggioranze qualificate, vanno computate tra i votanti anche le schede bianche.

57. 1.

Roberti.

Al comma 3, sostituire le parole da: Gruppi stessi, fino alla parola: ciascuno, con le parole: Gruppi politici il numero dei posti spettanti a ciascun Gruppo parlamentare.

57. 3.

Natoli, Pintor, Milani, Caprara, Bronzuto.

Poiché i firmatari non sono presenti, si intende che abbiano ritirato i rispettivi emendamenti.

Pongo in votazione l'articolo 57 nel testo della Giunta.

(E approvato).

La Camera approva l'art. 57 (poi art. 56 T.C.) in data 17 febbraio 1971. A tale articolo erano stati presentati, in data 16 febbraio, 2 emendamenti da parte dei dep. Roberti e Natoli. Dopo che l'articolo era stato accantonato, la discussione veniva ripresa il giorno successivo e poiché i firmatari non risultavano presenti i loro emendamenti si intendevano ritirati.

Oltre quanto specificato nella nota dei relatori, si ricorda che una volta dichiarata chiusa la votazione per schede (riservata alle nomine di persone) 12 scrutatori estratti a sorte, procedono senza indugio - con il minimo di 7 - allo spoglio delle schede, ed il Presidente annuncia poi in seduta il risultato (art. 6 co. 2).

ARTICOLO 57

T. C.**ART. 57.**

1. Quando si verificano irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

2. Il risultato della votazione della Camera è proclamato dal Presidente con questa formula: « la Camera approva » o « la Camera respinge ».

T. O.**ART. 58.**

1. Quando si verificano irregolarità, il Presidente, apprezzate le circostanze, può annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta.

2. Il risultato della votazione della Camera è proclamato dal Presidente con questa formula: « la Camera approva » o « la Camera non approva ».

N. R.

La norma (corrispondente con modifiche agli attuali articoli 103, terzo comma, e 106) disciplina in unico contesto l'attività presidenziale di verifica della votazione e di conseguente proclamazione del risultato.

T. M. [Identico]**T. A.****ART. 103. co. 3.**

Quando si verificassero irregolarità, e segnatamente se il numero dei voti risultasse superiore in qualche urna al numero dei votanti, il Presidente, apprezzate le circostanze, potrà annullare la votazione e disporre che sia tosto rifatta.

ART. 106.

Il risultato della votazione della Camera è proclamato dal Presidente con questa formula: « la Camera approva » o « la Camera respinge ».

La Camera approva l'art. 58 (poi art. 57 T.C.), al quale non erano stati presentati emendamenti, in data 16 febbraio 1971.

La norma, di carattere generale, evidenzia alcune delle funzioni e dei poteri spettanti al Presidente dell'Assemblea in sede di votazione.

CAPO XI.
DELL'ORDINE DELLE SEDUTE

ARTICOLO 58

T. C.**ART. 58.**

Quando nel corso di una discussione un deputato sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente della Camera di nominare una Commissione la quale giudichi la fondatezza dell'accusa; alla Commissione può essere assegnato un termine per presentare le sue conclusioni alla Camera, la quale ne prende atto senza dibattito né votazione.

T. O.**ART. 59.**

1. Quando nel corso di una discussione un deputato sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente della Camera di nominare una Commissione la quale giudichi la fondatezza dell'accusa; alla Commissione può essere assegnato un termine per presentare le sue conclusioni alla Camera, la quale ne prende atto senza dibattito né votazione.

N. R.

La norma riproduce l'attuale articolo 74, relativo al cosiddetto « giurì d'onore », con la sola aggiunta, desunta dalla prassi, dello esplicito divieto di dibattiti e votazioni sulle conclusioni della Commissione.

T. M. [Identico]**T. A.****ART. 74.**

Quando nel corso di una discussione un deputato sia accusato di fatti che ledano la sua onorabilità, egli può chiedere al Presidente della Camera di nominare una Commissione la quale giudichi la fondatezza dell'accusa; alla Commissione può essere assegnato un termine per riferire.

La Camera approva l'art. 59 (poi art. 58 T.C.), al quale non erano stati presentati emendamenti, in data 16 febbraio 1971.

La norma prevede l'istituzione di un'apposita Commissione di indagine che presenta la seguenti caratteristiche: è istituita su richiesta – rivolta al Presidente – del deputato che si ritiene offeso, e presuppone, quindi, una sua manifestazione di volontà; può essere richiesta solamente per accuse lesive dell'onorabilità del deputato formulate nel corso di una discussione; è nominata dal Presidente e si costituisce nei modi previsti per le altre Commissioni; ha un compito rigorosamente circoscritto all'indagine per accertare se le accuse mosse contro il deputato siano fondate o meno; nella sua relazione si limita ad affermare o negare la fondatezza dell'accusa sulla base dei fatti accertati; cessa dalle sue funzioni nel momento in cui riferisce alla Camera; il giudizio da essa espresso non è suscettibile di discussione in Assemblea: la Camera, ascoltata la relazione, ne prende atto senza procedere ad alcuna deliberazione.

ARTICOLO 59

T. C.**ART. 59.**

1. Se un deputato pronuncia parole sconvenienti oppure turba col suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine della seduta, il Presidente lo richiama nominandolo.

2. Ciascun deputato che sia richiamato all'ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola, alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.

T. O.**ART. 60.**

1. Se un deputato pronuncia parole sconvenienti oppure turba col suo contegno la libertà delle discussioni o l'ordine delle sedute, il Presidente lo richiama nominandolo.

2. Ciascun deputato che sia richiamato all'ordine, qualora intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue espressioni, può avere la parola, alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.

N. R.

La norma riproduce l'attuale articolo 55.

T. M. [Identico]**T. A.****ART. 55.**

Se un deputato pronuncia parole sconvenienti oppure turba col suo contegno la libertà delle discussioni, o l'ordine delle sedute, il Presidente lo richiama nominandolo.

Ciascun deputato che sia richiamato all'ordine, ove intenda dare spiegazioni del suo atto o delle sue parole, avrà la parola, alla fine della seduta, o anche subito, a giudizio del Presidente.

Seduta antimeridiana di martedì 16 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 1, sostituire le parole: parole sconvenienti, con la parola: ingiurie.

60. 1.

Natoli, Caprara, Milani, Pintor, Bronzuto.

CAPRARA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. L'emendamento è soltanto formale. Si tratta di stabilire, come del resto la Giunta ha già fatto in altra occasione in sede di modifica del Regolamento, l'oggettività della sconvenienza.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta sull'emendamento presentato all'articolo 60 ?

BOZZI, *Relatore*. Alla Giunta sembra che l'emendamento sia troppo rigoroso: il concetto di ingiuria è tipico di un illecito penale. Almeno in questa circostanza, possiamo invocare il galateo.

PRESIDENTE. Si dovrebbe inoltre presumere che qui nessuno ingiurii alcuno.

BOZZI, *Relatore*. D'altronde, questo giudizio è rimesso alla valutazione del Presidente. Sarebbe come dire che le parole sconvenienti si possono usare purché non arrivino all'ingiuria.

PRESIDENTE. Si dovrebbe presumere, ripeto, che qui non si dovrebbero dire ingiurie, anche se chi parla qualche volta ne è stato fatto bersaglio e ha finto di non ascoltare, per motivi di buon senso.

Onorevole Caprara, mantiene il suo emendamento 64. 1, non accettato dalla Giunta ?

CAPRARA. No, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 60 nel testo della Giunta.

(È approvato).

La Camera approva l'art. 60 (poi art. 59 T.C.) in data 16 febbraio 1971. A tale articolo era stato presentato un emendamento da parte del dep. Natoli, successivamente ritirato.

Tra i compiti del Presidente precipuo è quello di mantenere l'ordine delle sedute; a tale scopo il Regolamento contiene una serie di disposizioni (artt. 59-62) che danno al Presidente i necessari poteri. Se un deputato turba l'ordine o pronuncia parole sconvenienti (art. 59 co. 1), il Presidente lo richiama nominandolo; e, dopo un secondo richiamo, ne dispone l'esclusione dall'Aula (art. 60) per tutto il resto della seduta o, nei casi più gravi (appello alla violenza, tumulti, minacce, vie di fatto, art. 60 co. 3), propone all'ufficio di presidenza la censura, che implica il divieto di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da due a quindici giorni (per i precedenti storici dell'istituto, V. Astraldi-Cosentino). L'esecuzione dell'ordine di esclusione, se il deputato si rifiuta di uscire dall'Aula, è affidata ai questori (art. 60 co. 2), ai quali il Presidente dà le istruzioni necessarie: se il deputato censurato tenta di rientrare in Aula prima del termine prescritto, la durata dell'esclusione è raddoppiata (art. 60 co. 3). Nel caso di tumulto nell'Aula, il Presidente si alza e la discussione è sospesa; se il tumulto continua, egli può sospendere o, secondo l'opportunità, sciogliere la seduta (art. 61). Infine la polizia della Camera spetta a se stessa, ma in suo nome è esercitata dal Presidente, il quale dà alla guardia di servizio gli ordini necessari e può anche ordinare, occorrendo, che entri nell'Aula la forza pubblica, dopo però che sia stata sospesa o tolta la seduta (art. 62). Per i fatti di eccezionale gravità che si svolgono nella sede della Camera, ma fuori dall'Aula, si applicano - su proposta del Presidente all'ufficio di presidenza - le medesime sanzioni di cui al co. 3 art. 60.

ARTICOLO 60

T. C.**ART. 60.**

1. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nello stesso giorno, ovvero, nei casi più gravi, anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può disporre la esclusione dall'Aula per il resto della seduta, se un deputato ingiuria uno o più colleghi o membri del Governo.

2. Se il deputato si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

3. Il Presidente della Camera può altresì proporre all'Ufficio di Presidenza la censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da due a quindici giorni di seduta, se un deputato fa appello alla violenza, o provoca tumulti, o trascorre a minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega o membro del Governo, o usa espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni o del Capo dello Stato. Le decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione. Qualora poi il deputato tenti di rientrare nell'Aula prima che sia spirato il termine di interdizione, la durata della esclusione è raddoppiata.

4. Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nella sede della Camera, ma fuori dell'Aula, il Presidente della Camera può proporre all'Ufficio di Presidenza le sanzioni previste nel precedente comma.

T. O.**ART. 61.**

1. Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nello stesso giorno, ovvero – nei casi più gravi – anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può decretare la esclusione dall'Aula per il resto della seduta, se un deputato ricorre ad ingiurie contro uno o più colleghi o membri del Governo.

2. Se il deputato si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

3. Il Presidente può altresì proporre all'Ufficio di Presidenza la censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da due a quindici giorni di seduta, se un deputato fa appello alla violenza, o provoca tumulti, o trascorre alle minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega o membro del Governo, od offende, con ingiurie, le istituzioni o il Capo dello Stato. Le decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione. Qualora poi il deputato censurato tenti di rientrare nell'Aula prima che sia spirato il termine prescritto, la durata della esclusione è raddoppiata.

4. Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nel recinto del Palazzo della Camera, ma fuori dell'Aula, il Presidente può proporre all'Ufficio di Presidenza le sanzioni previste nel comma precedente.

N. R.

Si tratta della norma corrispondente all'attuale articolo 56.

La innovazione di maggior rilievo consiste nel trasferire dall'Assemblea all'Ufficio di Presidenza — cioè ad un collegio in grado di ponderare con maggior distacco l'entità dei fatti commessi — la comminazione delle sanzioni più gravi, proposte dal Presidente (censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari).

Rispetto all'attuale articolo 56, viene inoltre attribuita inappellabilmente al Presidente la potestà di infliggere la sanzione della esclusione dall'Aula per il resto della seduta.

Si ricorda che l'articolo 12 del progetto, a garanzia del deputato interessato, prevede la sua necessaria convocazione da parte dell'Ufficio di Presidenza; inoltre viene precisata — facendo ricorso allo specifico concetto di « ingiurie » — l'ipotesi dell'offesa alle istituzioni e al Capo dello Stato (prima legata alla discussa nozione di « prestigio »); infine si è soppressa la sanzione del divieto di accesso al Palazzo della Camera, ritenendola incompatibile con il complessivo status costituzionale del parlamentare e comunque di difficile interpretazione in relazione all'ubicazione della sede dei Gruppi.

T. M.**ART. 61.**

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Il Presidente può altresì proporre all'Ufficio di Presidenza la censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da due a quindici giorni di seduta, se un deputato fa appello alla violenza, o provoca tumulti, o trascorre alle minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega o membro del Governo, o usa espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni o del Capo dello Stato. Le decisioni adottate dall'Ufficio di Presidenza sono comunicate all'Assemblea e in nessun caso possono essere oggetto di discussione. Qualora poi il deputato censurato tenti di rientrare nell'Aula prima che sia spirato il termine prescritto, la durata della esclusione è raddoppiata.

4. *Identico.*

T. A.**ART. 56.**

Dopo un secondo richiamo all'ordine avvenuto nello stesso giorno, ovvero — nei casi più gravi — anche indipendentemente da un precedente richiamo, il Presidente può proporre l'esclusione dall'Aula per il resto della seduta, se un deputato ricorre ad ingiurie contro uno o più colleghi o membri del Governo.

Il Presidente può proporre la censura con interdizione di partecipare ai lavori parlamentari per un periodo da due a quindici giorni di seduta, se un deputato fa appello alla violenza, o provoca tumulti, o trascorre a minacce o a vie di fatto verso qualsiasi collega o membro del Governo, od offende il prestigio delle istituzioni o del Capo dello Stato.

Udite le spiegazioni del deputato, la proposta del Presidente sarà subito messa ai voti, senza discussione né emendamenti, per alzata e seduta.

In casi particolarmente gravi è in facoltà del Presidente di vietare al deputato l'accesso al Palazzo della Camera per un periodo da due a otto giorni.

Se il deputato si rifiuta di ottemperare all'invito del Presidente di lasciare l'Aula, il Presidente sospende la seduta e dà ai Questori le istruzioni necessarie perché i suoi ordini siano eseguiti.

Ove poi il deputato censurato tenti di rientrare nell'Aula prima che sia spirato il termine prescritto, la durata della esclusione sarà raddoppiata.

Per fatti di eccezionale gravità che si svolgano nel recinto del Palazzo della Camera, ma fuori dell'Aula, il Presidente, udito l'Ufficio di Presidenza, può proporre alla Camera le sanzioni di cui al secondo e quarto comma del presente articolo.

Seduta antimeridiana di martedì 16 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 3., sopprimere le parole: usa espressioni ingiuriose nei confronti delle istituzioni o il Capo dello Stato.

61. 2.

Gatto.

Poiché l'onorevole Gatto non è presente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 3., aggiungere, dopo le parole: il Capo dello Stato, *le parole:* Può essere aggiunta alla censura, per lo stesso periodo di tempo, il divieto di accesso al palazzo della Camera. La proposta del Presidente va sottoposta all'Ufficio di Presidenza immediatamente dopo i fatti che vi danno origine.

61. 1.

Lucifredi.

Poiché l'onorevole Lucifredi non è presente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 3, sopprimere le parole: e in nessun caso possono essere oggetto di discussione.

61. 3.

Milani, Caprara, Pintor, Natoli, Bronzuto.

CAPRARA. Rinunciamo allo svolgimento.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta sugli emendamenti presentati all'articolo 61 ?

BOZZI, *Relatore*. La Commissione è contraria all'emendamento Gatto 61. 2 e trova eccessivo anche l'emendamento Lucifredi 61. 1. Per quanto riguarda l'emendamento Milani 61. 3, fa presente che l'Ufficio di Presidenza ha un mandato fiduciario ed è rappresentativo di tutta l'Assemblea, per cui diventa quasi un giurì d'onore le cui decisioni, per la sua stessa natura, non possono essere oggetto di discussione.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, mantiene il suo emendamento 61. 3, non accettato dalla Giunta?

CAPRARA. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 61 nel testo della Giunta.

(È approvato).

La Camera approva l'art. 61 (poi art. 60 T.C.) in data 16 febbraio 1971. A tale articolo erano stati presentati 3 emendamenti da parte dei dep. Gatto, Lucifredi (poiché entrambi non risultavano presenti si intendeva che avessero rinunciato allo svolgimento) e Milani. Il dep. Caprara, cofirmatario, dichiarava di rinunciare allo svolgimento di quest'ultimo emendamento. Dopo che il rel. Bozzi si dichiarava contrario agli emendamenti, questi venivano ritirati.

Per il commento V. art. 59.

ARTICOLO 61

T. C.**ART. 61.**

Quando sorga tumulto nell'Aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e ogni discussione s'intende sospesa. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo o, secondo l'opportunità, la toglie. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, per il seguente giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche per il giorno festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia già deliberato di tenere seduta in quella data.

T. O.**ART. 62.**

Quando sorga tumulto nell'aula e riescano vani i richiami del Presidente, questi abbandona il seggio e ogni discussione s'intende sospesa. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo o, secondo l'opportunità, la toglie. In quest'ultimo caso l'Assemblea o la Commissione s'intende convocata senz'altro, con lo stesso ordine del giorno, pel prossimo giorno non festivo alla stessa ora di convocazione della seduta che è stata tolta, oppure anche nel giorno festivo quando l'Assemblea o la Commissione abbia prima deliberato di tenere seduta in tale data.

N. R.

La norma corrisponde, con varianti formali e di coordinamento, all'attuale articolo 57.

T. M. [Identico]**T. A.****ART. 57.**

Qualora sorga tumulto nella Camera, il Presidente si alza: è allora sospesa ogni discussione. Se il tumulto continua, il Presidente sospende la seduta per un dato tempo, o, secondo l'opportu-

nità, la scioglie. In quest'ultimo caso la Camera s'intende convocata, senz'altro, per il prossimo giorno non festivo, all'ora medesima del giorno prima, oppure anche per il giorno festivo, quando la Camera abbia già prima deliberato di tenere seduta.

Seduta antimeridiana di martedì 16 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sopprimere le parole da: oppure anche nel giorno festivo, fino alla fine dell'articolo.

62. 1.

Greggi.

Poiché l'onorevole Greggi non è presente, si intende che abbia rinunciato allo svolgimento.

Qual è il parere della Giunta ?

ROGNONI, Relatore. La Giunta è contraria.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Greggi è assente si intende che abbia rinunciato alla votazione del suo emendamento.

Pongo in votazione l'articolo 62 nel testo della Commissione.

(È approvato).

La Camera approva l'art. 62 (poi art. 61 T.C.) in data 16 febbraio 1971. A tale articolo era stato presentato un emendamento da parte del dep. Greggi, successivamente ritirato.

Per il commento V. art. 59. V. anche appendice pag. 1158, p. 7.

ARTICOLO 62

T. C.**ART. 62.**

1. I poteri necessari per il mantenimento dell'ordine nella Camera spettano alla Camera stessa e sono esercitati in suo nome dal Presidente, che dà alla guardia di servizio gli ordini necessari.

2. La forza pubblica non può entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

T. O.**ART. 63.**

1. I poteri necessari per il mantenimento dell'ordine nella Camera spettano alla Camera stessa e sono esercitati in suo nome dal Presidente, che dà alla guardia di servizio gli ordini necessari.

2. La forza pubblica non può entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

N. R.

Si riproduce, con modificazioni puramente formali, l'attuale articolo 58.

T. M. [Identico]**T. A.****ART. 58.**

La polizia della Camera spetta a se stessa ed è esercitata in suo nome dal Presidente, che dà alla guardia di servizio gli ordini necessari.

La forza pubblica non può entrare nell'Aula se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta.

Seduta antimeridiana di martedì 16 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, sostituire le parole: nell'Aula, con le parole: nel Palazzo della Camera.

63. 1.

Pintor, Natoli, Milani, Caprara, Bronzuto.

CAPRARA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Avrei intenzione di insistere per la votazione di questo emendamento, perché vorrei venisse garantito il divieto assoluto dell'ingresso della forza pubblica, non soltanto in aula, che sarebbe già, evidentemente, un caso estremo e drammatico, ma anche nel palazzo della Camera.

Forse si potrà obiettare che si tratta di una questione formale, ma quello che io desidero sottolineare è il principio della piena autonomia della Camera e dell'assoluta inopportunità che in questo caso si faccia una eccezione. So bene che già vi è la forza pubblica nel senso che già c'è un ufficio di commissariato, ma desidero stabilire che anche all'interno della Camera l'autorizzazione del Presidente sia una condizione esplicita. Naturalmente stiamo parlando di casi del tutto eccezionali.

PRESIDENTE. Da quando esiste il Parlamento ciò non è mai accaduto.

Qual è il parere della Giunta sull'emendamento presentato all'articolo 63?

BOZZI, *Relatore*. Signor Presidente, a me sembra che l'onorevole Caprara abbia a voce detto cosa diversa da quello che risulterebbe dal testo scritto del suo emendamento. Dal testo scritto infatti risulta che « la forza pubblica non può entrare nel palazzo della Camera se non per ordine del Presidente e dopo che sia sospesa o tolta la seduta ». Si tratta quindi di due circostanze concorrenti, mentre mi pare che quando egli ha svolto oralmente lo emendamento, si sia riferito esclusivamente all'ordine del Presidente che non avrei alcuna difficoltà ad ammettere in quanto

trattasi di cosa ovvia. Se ci sono degli uffici stabili ed organizzati di pubblica sicurezza per adempiere certi compiti che tutti conosciamo e che talvolta sono anche di qualche utilità personale, è ovvio che ci vuole l'autorizzazione del Presidente. Comunque se ciò si vuole rendere esplicito, non avrei alcuna difficoltà, purché non si dica che ciò possa avvenire dopo che sia stata sospesa la seduta.

È così come l'emendamento è scritto, che ci induce ad esprimere parere contrario.

CAPRARA. Accetto di modificare il testo del mio emendamento secondo la formula proposta dall'onorevole Bozzi.

LUZZATTO, *Relatore*. Si potrebbe dire: « La forza pubblica non può entrare nel palazzo della Camera se non per ordine del Presidente e nell'Aula se non per suo ordine e dopo che sia sospesa o tolta la seduta ». È un po' macchinoso e forse anche superfluo.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, insiste ?

CAPRARA. Non insisto, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 63 nel testo della Giunta.

(È approvato).

La Camera approva l'art. 63 (poi art. 62 T.C.) in data 16 febbraio 1971. A tale articolo era stato presentato un emendamento da parte del dep. Pintor tendente a sostituire, al co. 2, le parole « nell'Aula », con le parole: « nel palazzo della Camera ». Il dep. Caprara, cofirmatario, chiedeva che venisse stabilito - pur rilevando che si trattava di casi del tutto eccezionali - che anche all'interno del palazzo della Camera l'autorizzazione del Presidente fosse una condizione esplicita per l'ingresso della forza pubblica. Dopo che il rel. Bozzi esprimeva parere contrario, l'emendamento veniva ritirato.

Per il commento V. art. 59.

CAPO XII.
DELLA PUBBLICITA' DEI LAVORI

ARTICOLO 63

T. C.**ART. 63.**

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. La pubblicità dei lavori, nella forma della trasmissione televisiva diretta, è disposta dal Presidente della Camera.

2. Dei lavori dell'Assemblea sono redatti e pubblicati un resoconto sommario e un resoconto stenografico.

3. Su richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo, o di dieci deputati, l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

T. O.**ART. 64.**

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche.

2. Dei lavori dell'Assemblea è redatto un resoconto sommario e un resoconto stenografico.

3. Su richiesta del Governo o di dieci deputati o di un presidente di Gruppo, l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta.

N. R.

La norma fissa, al primo e secondo comma, le linee essenziali della pubblicità delle sedute dell'Assemblea; al terzo comma disciplina la procedura di deliberazione della seduta segreta (cfr. articolo 64, secondo comma, della Costituzione e attuale articolo 141).

T. M.**ART. 64.**

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. La pubblicità dei lavori della Camera, nella forma della trasmissione televisiva diretta, è disposta dal Presidente.

2. *Identico.*

3. *Identico.*

T. A.

ART. 141.

La Camera può deliberare che non vi sia processo verbale della sua seduta segreta.

Quando la Camera si riunisce in seduta segreta, l'estensore si ritira, eccetto che la Camera non determini altrimenti.

Seduta antimeridiana di martedì 16 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 1 con il seguente:

1. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche. La pubblicità dei lavori della Camera nella forma della trasmissione televisiva diretta è disposta dal Presidente anche su richiesta dei rappresentanti di Gruppo. L'Ufficio di Presidenza fissa le modalità della trasmissione. I segretari sono incaricati di sovrintendere alla sua regolarità.

64. 1.

Caprara, Pintor, Natoli, Milani, Bronzuto.

L'onorevole Caprara ha facoltà di svolgerlo.

CAPRARA. Questo emendamento si riferisce alla pubblicità dei lavori della Camera nella forma delle trasmissioni televisive, argomento del quale abbiamo già parlato. Tale trasmissione, a nostro parere, deve essere disposta dal Presidente sulla base anche delle richieste dei rappresentanti di gruppo.

Pare a me importante stabilire le modalità oggettive della trasmissione non tanto per quanto riguarda il lavoro dei giornalisti e degli addetti alla televisione ma per quanto riguarda le modalità che interessano i gruppi.

Poiché la regolarità dell'applicazione non può riguardare il Presidente, noi proponiamo che siano i segretari incaricati di sovrintendere alla regolarità dell'applicazione delle modalità della trasmissione. Sottolineo che non si tratta di cosa che riguarda la televisione, la cui autonomia e indipendenza non intendiamo neanche lontanamente intaccare. (*Interruzione del deputato Malagugini*).

Quando io dico che non intendo intaccare l'autonomia della televisione, intendo dire, onorevole Malagugini – e penso che ella sia d'accordo – che non vogliamo intaccare l'autonomia e l'indipendenza professionale degli addetti ai lavori televisivi, e quindi dei giornalisti.

Vedo che l'onorevole Malagugini è d'accordo su questo punto, ed io, per amore di questa unità, sono senz'altro favorevole a dare questa interpretazione alle mie parole. È evidente tuttavia che si tratta di argomento il quale, se viene regolato in modo univoco, risponderà agli interessi generali dell'Assemblea. Si tratta, dunque, di stabilire norme oggettive per le trasmissioni televisive; la televisione poi ne trarrà l'applicazione pratica che intende trarre.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta ?

ROGNONI, *Relatore*. La Giunta ha preferito affidare al Presidente la materia della pubblicità televisiva, salva sempre la possibilità per il Presidente, qualora lo ritenga opportuno, di convocare la conferenza dei capigruppo, ai sensi dell'articolo 13, che è una norma di carattere generale.

Per queste ragioni, la Giunta esprime parere negativo sull'emendamento Caprara.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, mantiene il suo emendamento non accettato dalla Giunta ?

CAPRARA. Evidentemente non ho la possibilità, signor Presidente, di ottenere su questo emendamento una votazione favorevole; tuttavia mi preme farle presente che si sono verificati dei casi in cui la ripresa televisiva ha riguardato, sì, tutti i gruppi, però successivamente la televisione ha stabilito di trasmettere soltanto gli interventi dei gruppi che – secondo la televisione – hanno rappresentanza nazionale. Poiché si tratta di cosa che noi non possiamo impedire, penso che sarebbe il caso che il Presidente fosse in questo caso munito di particolari poteri per stabilire quanto chiediamo.

Io non intendo sostenere l'assoluta validità del mio emendamento, ma le faccio ancora presente che almeno in un caso la televisione ha stabilito autonomamente, per le dichiarazioni di voto sulla fiducia, che quei gruppi che – secondo la televisione, e non si sa bene in base a quale parametro – non hanno una rappresentanza nazionale non avessero il diritto di essere ripresi.

Poiché ritengo la cosa assolutamente aberrante, vorrei che la responsabilità fosse completamente della televisione; e che in ogni

caso la Camera, anche in questo caso, garantisca l'assoluta imparzialità ed unità della propria espressione.

Se arriviamo a questo punto, signor Presidente, ella capisce bene che si mette in discussione il valore della stessa rappresentanza parlamentare. Probabilmente noi abbiamo avuto il difetto - ed io lo riconosco - di non aver fatto presente questa questione e quindi non siamo stati in grado di sollecitare il suo intervento quando (mi riferisco alla votazione di fiducia sul ministero in carica) si è verificato questo caso, che a noi pare assolutamente da combattere. Comunque, se la televisione agisce in questo modo, se ne prenda la responsabilità; credo però che la Camera debba far presente l'assoluta inopportunità di decisioni ed orientamenti di questo genere.

Con queste precisazioni e quindi mantenendo le mie riserve sul modo come sono attualmente organizzate le riprese televisive delle sedute del Parlamento, ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 64 nel testo della Giunta.

(È approvato).

La Camera approva l'art. 64 (poi art. 63 T.C.) in data 16 febbraio 1971. A tale articolo era stato presentato un emendamento da parte del dep. Caprara. Il presentatore, svolgendolo, si riferiva alla pubblicità dei lavori della Camera nella forma delle trasmissioni televisive che, a suo modo di vedere, dovevano essere disposte dal Presidente sulla base anche delle richieste dei rappresentanti di Gruppo. Proponeva inoltre che i Segretari venissero incaricati di sovrintendere alla regolarità dell'applicazione delle modalità della trasmissione. Dopo che il rel. Rognoni esprimeva parere negativo, il dep. Caprara faceva presente che si erano verificati casi in cui la ripresa televisiva aveva riguardato tutti i Gruppi, però successivamente la T.V. aveva stabilito di trasmettere « soltanto gli interventi dei Gruppi che - secondo la televisione - hanno rappresentanza nazionale ». Concludeva precisando che, pur mantenendo alcune riserve sul modo in cui venivano attuate le riprese televisive delle sedute del Parlamento, ritirava il suo emendamento.

La norma si occupa della pubblicità dei lavori delle Camere il che rappresenta una assoluta esigenza democratica perché permette il controllo dell'opinione pubblica sull'attività del Parlamento. Al co. 1 si è attribuito al Presidente il potere di disporre l'eventuale trasmissione televisiva dei lavori della Camera assumendone cioè l'iniziativa e non limitandosi ad un semplice assenso a decisioni altrui. Le sedute della Camera sono, di regola, pubbliche a meno che non vi sia espressa richiesta da parte del Governo o di un presidente di Gruppo o di 10 deputati di riunirsi in seduta segreta (art. 63 co. 3) e la Camera accolga tale richiesta.

ARTICOLO 64

T. C.**ART. 64.**

1. Nessuna persona estranea alla Camera può, sotto alcun pretesto, introdursi nell'Aula dove siedono i suoi membri.

2. Il pubblico è ammesso in apposite tribune.

3. Durante la seduta, le persone ammesse nelle tribune della Camera devono astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

4. In ogni tribuna vi è un commesso incaricato di vigilare sulla osservanza dei regolamenti e di eseguire e far eseguire gli ordini del Presidente.

5. I commessi, in esecuzione degli ordini del Presidente, fanno uscire immediatamente la persona o le persone che turbassero l'ordine. Qualora non si individui la persona o le persone da cui è cagionato il disordine, il Presidente dispone che sia sgombrata tutta la sezione della tribuna nella quale è avvenuto.

6. In caso di oltraggio recato alla Camera o a un qualsiasi suo membro, il responsabile è immediatamente arrestato e tradotto davanti all'autorità giudiziaria competente.

T. O.**ART. 65.**

1. Nessuna persona estranea alla Camera può, sotto alcun pretesto, introdursi nell'Aula dove siedono i suoi membri.

2. Il pubblico è ammesso in apposite tribune.

3. Durante la seduta, le persone ammesse nelle tribune della Camera devono stare a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

4. In ogni tribuna vi è un commesso incaricato dell'osservanza dei regolamenti, e di eseguire e far eseguire gli ordini del Presidente.

5. I commessi, in seguito all'ordine del Presidente, faranno uscire immediatamente la persona o le persone che turbassero l'ordine. Qualora non si individui la persona o le persone da cui viene cagionato il disordine, il Presidente ordina che sia sgombrata tutta la sezione della tribuna nella quale è avvenuto.

6. In caso di oltraggio fatto alla Camera o a qualunque dei suoi membri, il responsabile sarà immediatamente arrestato e tradotto davanti all'autorità giudiziaria competente.

N. R.

La norma riunisce in unico contesto, con varie modificazioni, sostitutive, aggiuntive e soppressive, le disposizioni relative all'ammissione e al comportamento del pubblico nelle tribune della Camera (cfr. attuali articoli da 59 a 64).

T. M.

ART. 65.

1. *Identico.*

2. *Identico.*

3. Durante la seduta, le persone ammesse nelle tribune della Camera devono astenersi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

4. *Identico.*

5. *Identico.*

6. *Identico.*

T. A.

ART. 59.

Nessuna persona estranea alla Camera può, sotto alcun pretesto, introdursi nella sala ove siedono i suoi membri.

ART. 60.

Durante la seduta, le persone ammesse nelle tribune della Camera devono stare a capo scoperto ed in silenzio, astenendosi da ogni segno di approvazione o disapprovazione.

ART. 61.

La tribuna destinata al pubblico è divisa in sezioni.

In ogni sezione vi è un commesso incaricato dell'osservanza dei regolamenti, e di eseguire e far eseguire gli ordini del Presidente.

ART. 62.

I commessi, in seguito all'ordine del Presidente, faranno uscire immediatamente la persona o le persone che turbassero l'ordine.

Qualora non si individui la persona o le persone da cui viene cagionato il disordine, il Presidente ordinerà che sia sgombrata tutta la sezione nella quale è avvenuto.

ART. 64.

In caso di oltraggio fatto alla Camera o a qualunque dei suoi membri, il colpevole sarà immediatamente arrestato e tradotto davanti all'autorità competente.

La Camera approva l'art. 65 (poi art. 64 T.C.), al quale non erano stati presentati emendamenti, in data 16 febbraio 1971.

In base al dettato costituzionale (art. 64, co. 2), le sedute delle Camere sono pubbliche. L'articolo in esame regola l'ammissione ed il comportamento del pubblico nelle tribune della Camera. L'ammissione del pubblico è disciplinata da disposizioni interne adottate dai deputati questori in base alle direttive del Presidente.

ARTICOLO 65

T. C.**ART. 65.**

1. Alla pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni si provvede mediante resoconti pubblicati nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* a cura del Segretariato generale della Camera.

2. La pubblicità dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e in sede redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico. La stampa e il pubblico seguono lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

3. La Commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato, debbano rimanere segreti.

T. O.**ART. 66.**

1. La pubblicità di tutti i lavori delle Giunte e delle Commissioni è assicurata mediante resoconti pubblicati nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni* a cura del Segretario generale della Camera.

2. La pubblicità dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico. Il Presidente della Camera può disporre, sentito il presidente della Commissione, che la stampa o anche il pubblico seguano lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi.

3. La Commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato, debbano rimanere segreti.

N. R.

Si racchiudono in questa norma le disposizioni sulla pubblicità dei lavori di Commissione. Oltre alla previsione di resoconto nell'apposito Bollettino nonché di resoconti stenografici per le sedi legi-

slativa e redigente (cfr. attuali articoli 40, quinto comma, e 41 e lo articolo 72 della Costituzione), viene per la prima volta introdotta la possibilità di fare assistere la stampa e il pubblico alle sedute delle Commissioni utilizzando impianti audiovisivi.

Il terzo comma riproduce l'attuale articolo 38, ultimo comma, e va letto in relazione all'articolo 39 del presente progetto.

T. M.

ART. 66.

1. *Identico.*

2. La pubblicità dei lavori delle Commissioni in sede legislativa e redigente è inoltre assicurata mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico. La stampa e il pubblico seguono lo svolgimento delle sedute in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

3. *Identico.*

T. A.

ART. 38 ultimo comma.

La Commissione decide quali dei suoi lavori, nell'interesse dello Stato, debbano rimanere segreti.

ART. 40. co. 5.

Delle sedute della Commissione è redatto, oltre al processo verbale, un resoconto stenografico.

ART. 41.

Per assicurare la pubblicità di tutti i lavori delle Giunte e delle Commissioni permanenti e speciali, è pubblicato il *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni* a cura del Segretario Generale della Camera.

Seduta antimeridiana di martedì 16 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2., sopprimere il secondo periodo.

66. 1.

Lucifredi.

Poiché l'onorevole Lucifredi non è presente, si intende abbia rinunciato a svolgerlo.

È stato presentato il seguente emendamento:

Al comma 2., sostituire le parole: sentito il Presidente della Commissione, con le parole: quando la Commissione ne faccia richiesta.

66. 2.

Spagnoli, Malagugini, Caruso.

MALAGUGINI. Lo ritiriamo, signor Presidente.

PRESIDENTE. Poiché l'onorevole Lucifredi è ancora assente, s'intende abbia ritirato l'emendamento 66. 1.

Pongo in votazione l'articolo 66 nel testo della Giunta.

(È approvato).

La Camera approva l'art. 66 (poi art. 65 T.C.) in data 16 febbraio 1971. A tale articolo erano stati presentati 2 emendamenti da parte dei dep. Lucifredi e Spagnoli. Constatata l'assenza del presentatore del primo emendamento, si intendeva che avesse rinunciato allo svolgimento del medesimo. L'altro emendamento veniva successivamente ritirato.

La norma si occupa della pubblicità dei lavori delle Giunte e delle Commissioni. A tale pubblicità si provvede nei modi seguenti: mediante resoconti pubblicati nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari (co. 1) e mediante la pubblicazione di un resoconto stenografico (co. 2). Giusta il co. 2, la stampa ed il pubblico sono ammessi a seguire i lavori delle Commissioni, in sede legislativa ed in sede redigente, in separati locali attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso.

CAPO XIII.
DEL BILANCIO DELLA CAMERA

ARTICOLO 66

T. C.

ART. 66.

Il progetto di bilancio e il conto consuntivo della Camera, predisposti dai Questori e deliberati dall'Ufficio di Presidenza, sono discussi e votati in Assemblea.

T. O.

ART. 67.

Il progetto di bilancio e il conto consuntivo della Camera, predisposti dai Questori e deliberati dall'Ufficio di Presidenza, sono discussi e posti in votazione in Assemblea.

N. R.

La norma riconferma (cfr. attuale articolo 92) il principio della votazione del bilancio interno della Camera e del relativo conto consuntivo da parte dell'Assemblea.

In armonia con la recente prassi, si afferma come normale la discussione di tali documenti in seduta pubblica, salva sempre la applicabilità della disposizione generale del precedente articolo 64, terzo comma.

T. M. [Identico]

T. A.

ART. 92.

Il bilancio della Camera è discusso in seduta pubblica.

È discusso in seduta segreta quando la Presidenza della Camera o dieci deputati lo domandino o quando si tratti di questioni riguardanti singole persone.

Seduta antimeridiana di martedì 16 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. Poiché non sono stati presentati emendamenti, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

ART. 67-bis.

È istituita presso la Camera dei deputati una anagrafe tributaria dei parlamentari.

Detta anagrafe dovrà rigorosamente indicare tutti i redditi e patrimoni provenienti da terreni e fabbricati, anche della moglie; proventi di amministratori, dirigenti, revisori, sindaci di società controllate dallo Stato o no; da industrie, commerci, attività industriali e artistiche.

67. 0. 1.

ART. 67-ter.

La tenuta e l'aggiornamento dell'anagrafe tributaria sarà affidata alla Commissione finanze e tesoro che potrà, in tale caso, avvalersi di una sottocommissione all'uopo incaricata.

67. 0. 2.

ART. 67-quater.

Per l'impianto dell'anagrafe, di cui all'articolo 67-bis, il parlamentare è tenuto a presentare, entro un mese dall'entrata in vigore del presente regolamento, una scheda, appositamente preparata dalla Commissione finanze e tesoro, in cui risultino i dati indicati nello articolo 67-bis.

Inoltre gli stessi parlamentari sono tenuti ad aggiornare la predetta scheda entro 15 giorni da ogni variazione reddituaria o patrimoniale.

67. 0. 3.

ART. 67-quinquies.

I nomi dei parlamentari che non adempiranno alla prescrizione di cui all'articolo 67-quater saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica con comunicazione della Presidenza della Camera.

67. 0. 4.

ART. 67-sexties.

Ogni cittadino può prendere visione della posizione tributaria di ogni parlamentare, facendone espressa richiesta alla Segreteria generale della Camera, con domanda scritta accompagnata dai cer-

tificati di nascita e di cittadinanza del richiedente la cui firma deve essere legalizzata dal sindaco del comune di residenza.

67. 0. 5.

Niccolai Giuseppe.

L'onorevole Giuseppe Niccolai ha facoltà di svolgerli.

NICCOLAI GIUSEPPE. Evidentemente, se ci mettiamo ad esaminare questi emendamenti alla luce del rigorismo giuridico, non mancano le eccezioni per respingerli; esse, anzi, abbondano, e se ne possono raccogliere a piene mani. E mi guarderò bene dall'avventurarmi nella selva della dotta disquisizione giuridica per sostenerli, per vedere se il termine Regolamento significhi un determinato tipo di disciplina giuridica, o non abbia invece carattere generico capace di riferirsi a qualsiasi tipo di regolamentazione, anche quella che si propone con questi emendamenti. Il discorso è diverso; non è un discorso giuridico, ma è un discorso squisitamente politico, di sensibilità politica. Ed è da questo punto di vista, da questa, diciamo, angolazione, che mi permetto di invitare i colleghi ad esaminare questi emendamenti, a capire, a gustare, diciamo così, il sapore di questi emendamenti.

Una constatazione credo sia alla portata di tutti, signor Presidente: nel paese, non godiamo di una buona fama, siamo circondati di pessima fama. Abbiamo letto, non molto tempo fa, su un quotidiano romano alcuni giudizi, dovuti alla penna di un giornalista parlamentare. È giudicata, la classe politica, di scarsissime capacità realizzatrici ed organizzatrici, chiacchierona ed inconcludente, le si addebita la consuetudine di rinviare a domani tutte le cose che non può rinviare a dopodomani. È giudicata incoerente e ballerina, pronta a tutti i mutamenti di posizione politica, quando sia in gioco la carriera; è scordarella nel mantenere e, *dulcis in fundo*, è opinione diffusa che sia tutt'altro che onesta: il che vale a dire disonesta e corrotta. È fondata questa accusa, si chiedeva il giornalista parlamentare? Non è fondata, rispondeva. « Se fossimo chiamati a deporre dinanzi ad una commissione d'inchiesta, ad un tribunale, non esiteremmo a dare atto alla grande maggioranza dei parlamentari della loro probità, del loro disinteresse. Si tratta di persone che hanno alle spalle decenni di attività politica. Ebbene, non hanno mutato condizioni di vita e vivono oggi, e fanno vivere le loro famiglie, dove e come vivevano agli inizi della loro brillante carriera pubblica. Purtroppo anche in politica – aggiunge quel giornalista – ci sono le seppie che tingono in nero l'acqua di tutti e ci sono uomini politici che mutano rapidamente condizioni di vita, che all'improvviso si scoprono proprietari di

terreni, di ville, di appartamenti, che dispongono di denaro per sé e per gli amici: « seppie che tingono di nero l'acqua di tutti ». Quando mai – mi domando – onorevoli colleghi, sul piano dei fatti, dei provvedimenti concreti, degli esempi, degli illuminanti esempi, abbiamo non dico cercato, ma tentato di far sì che le seppie non tingessero di nero l'acqua di tutti? Non c'è al nostro attivo alcun illuminante esempio al riguardo, anche se le occasioni non sono mancate per dare al paese tale illuminante esempio, di gran lunga più penetrante, signor Presidente, ed efficace dei molti appelli che si fanno in ordine ai principi della democrazia e della libertà.

Spesso abbiamo dato l'impressione di essere come dei bambini, colti in fallo a prelevare, ritti su una sedia, la marmellata rinchiusa nella credenza. Le istituzioni – constatazione ovvia – vivono e si irrobustiscono in quel particolare stato di grazia che è la popolarità. Altrimenti decadono e non c'è barba di regolamento che possa tenerle su. Altrimenti vengono tutt'al più sopportate. E il paese, su cui ricade quello che noi riusciamo a fare qui dentro, non trasforma in un impulso vitale il nostro lavoro. Nel migliore dei casi lo sopporta come un fastidioso fardello.

Ecco, questo è lo stato d'animo, onorevoli colleghi, e perdonatemi questo invito, in cui dovete mettervi nel dire sì o no a questi emendamenti al nostro Regolamento.

« E dalle Camere – leggo nella relazione della Giunta del Regolamento – che deve provenire la spinta di un effettivo movimento per giungere alle troppe volte promessa casa di vetro dell'esercizio dei pubblici poteri, tutti e senza eccezioni ». Condizione per mettere su questa casa di vetro, la tante volte promessa casa di vetro, è di mettere fuori le seppie e di rendere limpide le acque della politica con strumenti adeguati. L'occasione ce la offre il progetto del nuovo Regolamento parlamentare: non lasciamola cadere.

Non vogliamo contestare (noi lo ripetiamo questo discorso), Dio ce ne guardi e liberi, all'uomo politico in possesso di un patrimonio la libertà di accrescerlo. Sarebbe cosa assurda. Affermo che l'uomo politico ha un dovere più degli altri: di dimostrare in qual modo quel patrimonio è formato e si è accresciuto.

Ho già ricordato in quest'aula l'episodio di cui sono stati protagonisti negli Stati Uniti da un lato il settimanale *Times* e dall'altro il presidente degli Stati Uniti. Un cittadino ha chiesto di sapere se il presidente degli Stati Uniti d'America spende quanto guadagna; perché se spende di più, ruba. Il settimanale ha aperto un'indagine alla quale hanno collaborato fisco e banche. I conti tornano – ha scritto il settimanale – ma con qualche difficoltà. Faccia attenzione il presidente a non debordare, è un avvertimento: quando va a

pescare, non faccia uso dell'elicottero presidenziale, si serva della sua automobile.

La tanto promessa casa di vetro! È possibile una cosa simile in Italia? Quando un uomo politico, passa dall'abitare in una camera d'affitto, a riuscire ad acquistare un palazzo, il palazzo (facio un esempio) Pasolini Dall'Onda, è possibile sapere come ha fatto, in tempi in cui il problema della casa affatica tutti (studiosi, legislatori, politici, lavoratori, intenditori), anche affinché la solita seppia non renda nera, o meglio putrida, l'acqua di tutti?

Credete voi, onorevoli colleghi, che a questo possa porre rimedio un regolamento parlamentare i cui strumenti restano incomunicabili con il cittadino, sul terreno che fu definito, da un presidente di assemblea, il « piacere dell'onestà »?

Nella relazione della Giunta del regolamento ricorre più volte la parola « partecipazione » e si sottolinea l'esigenza di non perdere la felice coincidenza della discussione sul nuovo regolamento con le prime riunioni dei consigli regionali sullo statuto.

Siamo pienamente d'accordo: non perdiamo questo momento!

I consigli regionali hanno codificato la figura del difensore civico, la piena disponibilità dei dati raccolti dagli uffici regionali, il pieno diritto del cittadino ad essere informato, l'impossibilità di sollevare il segreto d'ufficio nei riguardi dei consiglieri regionali.

Che cosa significa tutto ciò? Che se non vogliamo perdere la faccia occorre far partecipare e accomunare il cittadino ai nostri lavori e alla nostra vita. Ma in questo senso i nostri restano timorosi passi.

Siamo giunti ad aprire con il video i lavori delle Commissioni e non si va oltre: la tanto promessa casa di vetro stenta a venir fuori, e tutto ciò a nostro completo danno.

E a nostro completo danno il modo di comportarsi tutte le volte che evitiamo di imboccare la via della chiarezza, quando viene in discussione, ad esempio, l'aumento parlamentare. Ancora se ne discute, ma dietro le quinte, come se ce ne vergognassimo. Non vi è alcuna norma parlamentare che su tale argomento inviti alla chiarezza.

Occorre, signor Presidente, venire qui, a porte spalancate, davanti a tutto il paese e abbinare alla discussione sull'aumento parlamentare quanto era racchiuso in un ordine del giorno, presto dimenticato, approvato dal Parlamento nel marzo 1969, su proposta del ministro del lavoro Donat Cattin, il quale dichiarò che sollevare e toccare il problema degli alti stipendi, delle alte retribuzioni dei funzionari di banca, del parastato, dell'IMI, dell'IRI, dell'ENI, degli elettricisti, dei telefonici, degli ospedalieri, dei magistrati, equi-

valeva, per i collegamenti che tali categorie potevano stabilire nel paese se danneggiate, ad attentare alla stessa stabilità della nazione, e che tutti noi – così disse il ministro Donat-Cattin – eravamo deboli e ricattabili dinanzi a tanta potenza.

Ebbene, facciamola questa discussione e faccia in modo lei, signor Presidente, di farci avere tutti i dati di raffronto in difesa delle nostre stesse persone.

Comunque, ai fini di quanto discutiamo, mi fermo all'inciso dedicato ai parlamentari. « Anche essi » – disse allora il ministro del lavoro – « sono deboli e ricattabili dinanzi al paese ».

Perché? Forse perché avevamo un regolamento vecchio e decrepito? È per questo che abbiamo perduto terreno, o non piuttosto lo abbiamo perduto e lo perdiamo nella stima del paese? Ed è là, nel paese, che dobbiamo, per dare forza ed efficienza ai nostri lavori, andare a recuperare quel terreno.

Non si può certo, senza incidere su queste cose, ridare tono alle istituzioni parlamentari riducendo il tutto nella asettica visione di un efficientismo tecnico regolamentare.

È tutto qui il senso degli emendamenti che noi proponiamo all'attenzione dell'Assemblea. Il nuovo regolamento, a mio avviso, può compiere un salto di qualità se ha la capacità e il coraggio di interpretare non solo le esigenze nuove di partecipazione, ma di individuare qual è il mal sottile che corrode la vita parlamentare, trovandone al contempo la giusta terapia.

Il regolamento cammina con le scarpe degli uomini e la misura di questo regolamento è sempre l'uomo. Credibilità, ecco il punto centrale! E la credibilità nel paese la si riacquista difendendo noi stessi, con l'instaurare, nei confronti di noi stessi, la più ferrea delle intransigenze morali.

L'occasione c'è ed è il nuovo regolamento. Vi è bisogno di un gesto, nell'interesse di tutti coloro – e sono la maggioranza – che sono qui perché considerano la politica, più che una professione, una missione: un gesto che ci esalti nella considerazione dei cittadini, guardando al paese, a quello che pensa e che sente, anziché correre dietro ai freddi schemi giuridici.

PRESIDENTE. Onorevole Niccolai, mi consenta di farle presente che, avendo ella sull'argomento presentato una proposta di legge (ed, a mio avviso, si tratta di materia che non rientra nell'ambito regolamentare), un eventuale voto contrario della Camera espresso ora, potrebbe pregiudicare la sua proposta di legge.

NICCOLAI GIUSEPPE. Signor Presidente, ritiro gli emendamenti se ella s'impegna a sollecitare l'iter della proposta di legge.

PRESIDENTE. Lo farò, onorevole Niccolai.

NICCOLAI GIUSEPPE. La ringrazio e non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 67 nel testo della Giunta.

(È approvato).

La Camera approva l'art. 67 (poi art. 66 T. C.), al quale non erano stati presentati emendamenti, in data 16 febbraio 1971. A tale articolo venivano presentati 5 articoli aggiuntivi da parte del dep. Niccolai Giuseppe, tendenti ad istituire presso la Camera dei deputati una anagrafe tributaria dei parlamentari della quale ogni cittadino potesse prendere liberamente visione. Il deputato Niccolai affermava che il suo discorso, più che a principi giuridici, attingeva alla sfera della sensibilità politica. Dichiarava che non era sua intenzione contestare all'uomo politico, in possesso di un patrimonio, la libertà di accrescerlo. Ma che d'altra parte era innegabile che l'uomo politico aveva il dovere, più degli altri, di dimostrare in qual modo quel patrimonio si era formato ed accresciuto. Concludeva chiedendo una libera discussione in Parlamento sui problemi di ordine morale e politico che con i suoi articoli aggiuntivi aveva voluto sollevare.

Il Presidente ricordava al dep. Niccolai che avendo egli presentato una proposta di legge sull'argomento, un eventuale voto contrario della Camera avrebbe potuto pregiudicare tale proposta. In seguito a tale dichiarazione il dep. Niccolai, dopo aver ottenuto l'impegno da parte del Presidente di sollecitare l'iter della proposta di legge di cui sopra, non insisteva per la votazione degli articoli aggiuntivi.

La norma riflette il principio dell'autonomia della gestione finanziaria ed amministrativa della Camera.

È compito dei questori presentare alla Camera i bilanci preventivi ed i conti consuntivi interni deliberati dall'ufficio di presidenza. Questi documenti sono accompagnati da una relazione scritta e sottoposti all'approvazione della Assemblea. Durante la relativa discussione i questori siedono al banco del Governo e rispondono alle eventuali osservazioni e critiche mosse dai deputati sui documenti presentati, sul funzionamento tecnico degli uffici ed in genere sull'amministrazione della Camera.

CAPO XIV.
DEGLI UFFICI DELLA CAMERA

ARTICOLO 67

T. C.**ART. 67.**

I servizi e gli uffici della Camera sono ordinati secondo le disposizioni regolamentari emanate dall'Ufficio di Presidenza a norma dell'articolo 12 e sono diretti dal Segretario generale, che ne risponde al Presidente.

T. O.**ART. 68.**

I servizi della Camera sono ordinati secondo le norme emanate dall'Ufficio di Presidenza ai sensi dell'articolo 12 e sono diretti dal Segretario generale che ne risponde al Presidente.

N. R.

La norma riproduce, con precisazioni formali e di coordinamento, l'ultimo comma dell'attuale articolo 147.

T. M. [Identico]**T. A.****ART. 147. ultimo comma.**

I servizi della Camera dipendono dal Segretario generale che ne risponde al Presidente.

Seduta antimeridiana di martedì 16 febbraio 1971.

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PERTINI

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

Alle parole: I servizi della Camera, *premettere le parole:* Fermo restando il primo comma dell'articolo 98 della Costituzione.

68. 1.**Milani, Natoli, Caprara, Pintor, Bronzuto.**

CAPRARA. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CAPRARA. Si tratta soltanto di una aggiunta che riguarda l'articolo 98 della Costituzione. La Giunta per il regolamento si è già espressa nel senso – e l'opinione è abbastanza singolare – che non è consentito il riferimento nel regolamento di articoli della Costituzione. Comunque, l'argomento che abbiamo inteso sollevare è che anche i pubblici impiegati della Camera sono al servizio esclusivo della nazione. Questo è l'argomento per il quale abbiamo proposto l'inciso all'articolo 68.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Giunta ?

ROGNONI, *Relatore*. La Giunta considera implicito che il servizio dei funzionari della Camera si svolge nell'ambito dei principi costituzionali e quindi ci sembra di non dover accettare, perché in sostanza superfluo, l'emendamento Milani 68. 1.

PRESIDENTE. Onorevole Caprara, dopo questa spiegazione della Giunta, mantiene l'emendamento ?

CAPRARA. Non siamo molto convinti, signor Presidente, tuttavia non insistiamo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 68 nel testo della Giunta.

(È approvato).

La Camera approva l'art. 68 (poi art. 67 T. C.) in data 16 febbraio 1971. A tale articolo era stato presentato un emendamento da parte del dep. Milani, con il quale si chiedeva di aggiungere, alla norma in esame, un formale richiamo al co. 1 dell'art. 98 Cost. L'emendamento veniva successivamente ritirato, dopo esser stato giudicato superfluo dal rel. Rognoni a nome della Giunta.

